



NUOVA F-GAS

CERTIFICAZIONI E BANCA DATI

COSA FARE E SCADENZE

(aggiornamento al 2 maggio 2019)

NTD_006/2019

In attesa che venga completata la realizzazione della nuova Banca Dati di cui all'Art. 16 del DPR 146/18, si fornisce ai Soci la seguente sinossi delle informazioni più rilevanti ad oggi disponibili.

- 1) **CERTIFICATI PERSONALI:** I certificati rilasciati ai sensi del Regolamento (CE) n. 303/2008, **restano validi sino alla scadenza originariamente disposta** e si intendono conformi al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 esclusivamente per le apparecchiature fisse.
Alla prima sorveglianza utile, verrà aggiornato il campo di applicazione del certificato ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 limitato alle apparecchiature fisse.
- 2) **CERTIFICATI PERSONALI PER OPERARE SU CELLE E RIMORCHI FRIGORIFERI:** è necessario **procedere all'estensione della validità del certificato** emesso ai sensi del Reg 303/2008.
La persona certificata deve presentare una dichiarazione all'ente di certificazione (che rilascerà idonea certificazione integrativa) nella quale si attesti:
 - a. di avere le competenze per svolgere tali attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
 - b. di non aver subito reclami e/o di aver gestito i reclami e/o ricorsi da parte di clienti e/o delle parti interessate sulla corretta esecuzione delle attività sulle suddette apparecchiature.
- 3) **MANTENIMENTO CERTIFICATO:** Se entro 180 giorni dopo la scadenza annuale non per viene la documentazione l'organismo di certificazione provvederà alla revoca del certificato.
A questo punto per poter lavorare sarà necessario effettuare un nuovo iter di certificazione
- 4) **NO A CERTIFICAZIONE IMPRESE PER CELLE E RIMORCHI FRIGORIFERI:** Non è prevista certificazione per le imprese che operano su rimorchi e carri refrigerati. Esiste solo la certificazione personale.
- 5) **CERTIFICAZIONE IMPRESE:** Se entro 180 giorni dopo la scadenza annuale non per viene la documentazione l'organismo di certificazione provvederà alla revoca del certificato.
A questo punto per poter lavorare sarà necessario effettuare un nuovo iter di certificazione
- 6) **CERTIFICAZIONE IMPRESE:** I certificati rilasciati ai sensi del Regolamento (CE) n. 303/2008, **restano validi sino alla scadenza** originariamente disposta e si intendono conformi al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 2067 anche per l'attività di smantellamento.
Alla prima sorveglianza utile, verrà aggiornato il campo di applicazione del certificato ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067

- 7) **I CERTIFICATI (PERSONALI E IMPRESE) SI POSSONO TRASFERIRE TRA ENTI.** È necessaria:
- verifica dello Stato di validità del certificato (dal Registro telematico nazionale);
 - Una dichiarazione circa la chiusura di eventuali pendenze (dell'ente di provenienza)
 - Una autodichiarazione di non avere in essere reclami e/o contenziosi legali relativi alle attività oggetto della certificazione
- L'organismo cedente, entro 30 giorni lavorativi dalla data della richiesta di trasferimento, deve rendere disponibile la documentazione.
- Restano invariate la data di rilascio e di scadenza.
- 8) **BANCA DATI COMUNICAZIONI: le aziende che forniscono gas fluorurati dal 24 luglio comunicano** (previa iscrizione nell'apposita sezione del Registro) **all'atto della vendita** i dati richiesti dalla banca dati (n.ro certificato, tipo, qtà...). **Le aziende che forniscono precaricati dal 24 luglio comunicano** (previa iscrizione nell'apposita sezione del Registro) **all'atto della vendita** i dati richiesti dalla banca dati (tipo apparecchio, n. fatt., anagrafica cliente, ...).
- Per le aziende certificate che installano, mantengono o smaltiscono FGas l'obbligo di comunicazione dei dati di vendita decorre dal 24 settembre 2019**
- I soggetti obbligati:
- Le imprese certificate che svolgono le attività di installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento delle apparecchiature che contengono FGAS.
 - Le persone certificate che svolgono tali attività (per celle su camion, commutatori elettrici o aziende che usa personale interno per la manutenzione delle proprie apparecchiature)
- 9) **BANCA DATI, QUALI APPARECCHIATURE.** Le apparecchiature per cui trasmettere i dati sono:
- apparecchiature fisse di refrigerazione;
 - apparecchiature fisse di condizionamento d'aria;
 - pompe di calore fisse;
 - apparecchiature fisse di protezione antincendio;
 - celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
 - commutatori elettrici
- 10) **BANCA DATI, TEMPI COMUNICAZIONE INTERVENTI: Vanno comunicati entro 30 giorni dalla loro effettuazione gli interventi:**
- Installazione;
 - Controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
 - Smantellamento delle apparecchiature
- 11) **TUTTE LE APPARECCHIATURE CONTENENTI FGAS VANNO REGISTRATE: La soglia delle 5 tonnellate di CO2 è utilizzata esclusivamente per determinare gli obblighi dei controlli delle perdite.**
- Anche gli Split con 1kg di gas rientrano nelle comunicazioni al registro.
- 12) **VENDITA FGAS: Ai fini dell'esercizio dell'installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato a norma dell'articolo 10, i gas fluorurati a effetto serra sono esclusivamente venduti a e acquistati da imprese in possesso dei certificati o degli attestati pertinenti a norma dell'articolo 10 o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 5.**



Il presente paragrafo non impedisce alle imprese non certificate che non svolgono le attività di cui alla prima frase del presente paragrafo, di raccogliere, trasportare o consegnare gas fluorurati a effetto serra (Art. 11 Reg 517/14).

- 13) **VENDITA APPARECCHIATURE PRE CARICATE:** Le apparecchiature non ermeticamente sigillate, caricate con gas fluorurati a effetto serra, **sono vendute agli utilizzatori finali unicamente qualora sia dimostrato che l'installazione è effettuata da un'impresa certificata** a norma dell'articolo 10. L'azienda venditrice deve avere una "Dichiarazione dell'acquirente recante l'impegno che l'installazione sarà effettuata da impresa certificata".
- 14) **NO COMUNICAZIONE ISPRA!** A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, è abrogato l'articolo 16, comma 1 del D.P.R. n. 43/2012 relativo alla comunicazione ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati. Tuttavia restano invariati gli obblighi di mantenimento dei registri.
- 15) **ACCESSO AL REGISTRO:** Sarà con la Carta nazionale dei Servizi o Sistema Pubblico di Identità Digitale o credenziali rilasciate dal Registro telematico nazionale.

La GUIDA al DPR 146/18 di Assofrigoristi, realizzata col patrocinio di Assocold, AssoClima e Legambiente, è stata distribuita a REFRIGERA ed è oggi a disposizione dei SOCI gratuitamente sul portale Assofrigoristi e per tutti gli operatori con un piccolo contributo di sostegno.

